

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 19

Riunione del 18 gennaio 2006

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

### 17.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI : ARIMATTEI SOFIA

*Ordinanza resa all'udienza odierna*

*La Commissione Giudicante Nazionale*

- *preso atto della memoria difensiva a firma dell'Avv. Termini, nella quale Russiello Vincenzo lamenta di non essere stato convocato al pari dell'incolpata , dovendosi ritenere questa sua posizione giuridica soggettiva, tipico genus di litisconsortio necessario;*
- *ritenuto che il procedimento disciplinare a carico della tesserata è un procedimento con caratteristiche e di natura assolutamente personale, laddove l'interesse da tutelare è quello della Fipav, per la violazione eventuale di sue Norme e Regolamenti e che l'interesse del soggetto che eventualmente rimane compreso dall'azione illegittima dell'incolpato, non trova tutela diretta, ma soltanto mediata, perché diretta conseguenza della sua partecipazione alla Fipav, che ha agito per la tutela delle proprie Norme e regolamenti;*

**P. Q. M.**

*Dichiara inammissibile la memoria, disponendone lo stralcio.*

### *La Commissione Giudicante Nazionale*

esaminati gli atti e valutati i documenti, con particolare riferimento anche a quelli rimessi in copia da Michele Di Matteo

#### *osserva*

la fattispecie all'esame trae il suo presupposto nella mancata conclusione dell'accordo perfezionatosi tra Di Matteo Michele e Russiello Vincenzo - Presidente p.t. della Società Start Volley - in ordine al trasferimento dell'atleta Arimattei Sofia presso questo ultimo Sodalizio.

Dall'esame dei documenti, per lo più acquisiti in fotocopia e conseguentemente, sui quali, non può fondatamente organizzarsi un corretto accertamento delle vicende della presente indagine, emergono situazioni giuridiche discordanti, essendo stato acquisito un mandato senza rappresentanza in originale ed un mandato con rappresentanza in copia, rilasciato in favore di Di Matteo Michele a firma di Sofia Arimattei.

La doglianza esposta da Russiello Vincenzo con la comunicazione a sua firma del 2 settembre 2005, incontra così il limite delle capacità probatorie di un documento offerto in fotocopia - mandato con rappresentanza - il cui originale non è stato prodotto nè dalla Arimattei né dallo stesso procuratore, al quale è stato espressamente rivolto l'invito a depositarlo nella Segreteria della CGN.

In ragione di tale carenza probatoria, l'indagine tecnico-giuridica non può che essere contenuta nella valutazione del comportamento tenuto dall'atleta Arimattei in relazione all'obbligo per il tesserato di tenere un comportamento leale e conforme al principio anche di probità.

L'Avv. Termini, per la Soc. Start Volley, depositava una memoria difensiva, lamentando la violazione del diritto alla difesa, che veniva dichiarata inammissibile, giusta ordinanza in pari data.

./.

Conseguentemente si deduce in punto di

***Diritto***

Il comportamento dell'atleta Arimattei Sofia, nella fattispecie all'esame, si pone in violazione del dettato di cui all'art. 19 RAT, perché non conforme al principio di lealtà e probità sportiva, come ivi precettato e merita conseguentemente adeguata censura.

Invero, dal coacervo delle dichiarazioni rilasciate dalla Arimattei, dal Russiello, dal Di Matteo e dallo scambio epistolare intercorso, va affermato che Arimattei Sofia era a conoscenza della avviata trattativa del proprio tesseramento presso la Start Volley, trattativa condotta dal suo procuratore con Russiello Vincenzo ed in fase finanche conclusiva, se non addirittura conclusa, tanto che la stessa Arimattei Sofia ammette di esserne venuta a conoscenza dalle sue amiche ed atlete incontrate al mare, come fatto definito.

Pertanto, è fin troppo evidente che la notizia del trasferimento della Arimattei, nata in un contesto così qualificato - quello delle atlete - e comunicatole come per accordo raggiunto, avrebbe dovuto, laddove si volesse dar credito alle difese della Arimattei, imporre a quest'ultima di pubblicizzare di non aver mai conferito al Di Matteo il mandato con rappresentanza, imporre alla medesima una formale smentita del riferito accordo e comunque, l'assunzione da parte sua di un comportamento univoco e concludente a smentire ufficialmente e tempestivamente l'inveritiera notizia, prima di avviare autonomamente la trattativa con altra Società, come in effetti poi perfezionatasi.

Il profilo che qui interessa è quello di evidenziare che si infrange il precetto di cui all'art. 19 RAT anche quando si omettono comunicazioni dovute perché vi sia sempre chiarezza in relazione ad avvenimenti di rilievo per la Federazione, quali ad esempio il tesseramento di atleti.

Nella fattispecie all'esame, emerge evidente la violazione da parte della Arimattei della norma precettizia sopra richiamata per non aver tenuto un comportamento assolutamente esente da censura tanto che, pur dovendosi affermare il suo rapporto sportivo con la Società, perché riconosciuta dagli

./.

organi federali a ciò preposti, si trova comunque con un rapporto giuridico soggettivo concluso in suo nome e conto dal suo procuratore con altre Società.

L'illecito va comunque contenuto nell'ambito della non perfetta trasparenza nel comportamento tenuto dall'atleta e la sanzione va adeguata a tale più sfumato profilo.

***P. Q. M.***  
***DELIBERA***

infliggere all'atleta Arimattei Sofia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 .

Affisso il 19 gennaio 2005

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci